



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 41 del 26/05/2020

Oggetto: Approvazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 15:10 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	VENIER MAURIZIO	Presidente del Consiglio	X	
3	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere anziano	X	
4	CIPOLLINI ANTONELLA	Consigliere		X
5	LEPORI FABRIZIO	Consigliere	X	
6	GOTI ALESSANDRA	Consigliere	X	
7	GURGONE MICHELE	Consigliere	X	
8	MACCIONI SIMONE	Consigliere	X	
9	ROMANI FLAVIO	Consigliere	X	
10	BERNAVA CARLO	Consigliere	X	
11	PERONE GIOVANNA	Consigliere	X	
12	MIGNANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	SATTI LORENZO	Consigliere	X	
14	MOCERI MICHELE	Consigliere		X
15	MONTANA LUIGI	Consigliere		X
16	CIERVO SIMONE	Consigliere		X
17	MINEO ROBERTO	Consigliere	X	
			13	4

Presiede il Consiglio Comunale il Signor Maurizio Venier.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rita Milaneschi, Segretario Generale del Comune.

E' presente inoltre, l'Assessore MARRACCINI MONICA.

Scrutatori i Signori: GOTI ALESSANDRA, SATTI LORENZO.

Presenti 13 assenti 4 (Cipollini, Mocerì, Ciervo e Montana).

Spiega Marraccini.

Il presidente mette in votazione il punto.

Presenti 13.

Votanti 13.

A favore 12 (De Caro Venier Bruzzani Lepori Goti Gurgone Maccioni Romani Bernava Perone Satti Mignano).

Contrari 0.

Astenuti 1 (Mineo).

Il presidente mette in votazione immediata esecutività.

Presenti 13.

Votanti 13.

A favore 12 (De Caro Venier Bruzzani Lepori Goti Gurgone Maccioni Romani Bernava Perone Satti Mignano).

Contrari 0.

Astenuti 1 (Mineo).

Rientra Cipollini.

Oggetto: Approvazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Marraccini;

Preso atto che ad essa non è seguito alcun dibattito;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/05/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/05/2013 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2013 in vigore anche per l'anno 2019.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- che con D.L. 18 del 17/03/2020, coordinato con la Legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020 è stato differito al 31/07/2020.
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020.

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole formulato Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 13
assenti	n. 4 (Cipollini, Mocerì, Montana e Ciervo)
votanti	n. 13
favorevoli	n. 12
contrari	n. --
astenuti	n. 1 (Mineo)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

- aliquota per immobili ad uso produttivo classificati come C1 e C3 e nel gruppo catastale D (da D1 a D9 eccetto D5).....9,6 per mille
- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.....6,0 per mille
- aliquota per le abitazioni ed una sola pertinenza, scelta tra le tipologie ammesse, concesse in comodato di uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che siano utilizzate dagli stessi come abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.....6,9 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale.....1,0 per mille
- aliquota per fabbricati classificati in categoria D5.....10,1 per mille
- aliquota per gli immobili locati o dati in comodati di uso gratuito a parenti oltre il 1° grado.....10,3 per mille
- aliquota per le aree edificabili.....10,1 per mille
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.....2,5 per mille
- aliquota per i terreni agricoli9,6 per mille
- tutti gli altri immobili.....10,6 per mille

2) di provvedere alla pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 13
assenti	n. 4 (Cipollini, Mocerì, Montana e Ciervo)
votanti	n. 13
favorevoli	n. 12
contrari	n. --
astenuti	n. 1 (Mineo)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Maurizio Venier

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Milaneschi